



Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede, al comma 1, l'accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;

Visti i commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplinanti la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 da parte di banche e società di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Visto il comma 4 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico conceda alle imprese di cui al comma 1 un contributo rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti;

Visto il comma 5 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di requisiti, condizioni di accesso, misura massima e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 4, nonché delle relative attività di controllo e delle modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2;

Visto il comma 6 del citato articolo 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che i finanziamenti di cui al medesimo articolo 2 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento e che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti;

Visto il comma 7 del più volte citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che, per l'attuazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo 2, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. stipulano una o più convenzioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;



Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, nonché al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 adottati dalla Commissione (2006/C 319/01);

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, pubblicato nella G.U.U.E. L 277 del 21 ottobre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.U.E. L 358 del 16 dicembre 2006, concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 201 del 30 luglio 2008, concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

DECRETA:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) "*Ministero*": il Ministero dello sviluppo economico;

b) "*regolamento GBER*": il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;

c) "*regolamento (CE) 1857/2006*": il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli;

d) "*regolamento (CE) 736/2008*" il regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei



prodotti della pesca;

e) “*decreto-legge 69/2013*”: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,

f) “*PMI*”: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al *Regolamento GBER*;

g) “*CDP*”: Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

h) “*banca*”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del Testo Unico Bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 7, del *decreto-legge 69/2013*;

i) “*intermediario finanziario*”: soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di leasing finanziario e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del Testo Unico Bancario, purché garantito da una banca aderente alle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 7, del *decreto-legge 69/2013*;

l) “*finanziamento*”: il finanziamento, bancario o in locazione finanziaria, concesso a una *PMI* da una *banca* o da un *intermediario finanziario*;

m) “*convenzioni*”: le convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del *decreto-legge n.69/2013*;

n) “*Fondo di garanzia*”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del *decreto-legge 69/2013* e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonché di raccordo con i finanziamenti previsti dal medesimo articolo. Il presente decreto stabilisce altresì, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del *decreto-legge 69/2013*, le priorità di accesso e le modalità semplificate di concessione della garanzia del *Fondo di garanzia* ai finanziamenti di cui all'articolo 2 del *decreto-legge 69/2013*.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le *PMI* che, alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 8, comma 1:

a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;

b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;



d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER.

2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nei settori:

- a) dell'industria carboniera;
- b) delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
- c) della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Art. 4.

Caratteristiche del finanziamento

1. La concessione del contributo di cui all'articolo 6 è condizionata all'adozione di una delibera di *finanziamento* con le seguenti caratteristiche:

- a) essere deliberato a copertura degli investimenti di cui all'articolo 5;
- b) essere deliberato da una *banca* o da un *intermediario finanziario*;
- c) avere durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione;
- d) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
- e) essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento.

2. Il *finanziamento* di cui al comma 1 può coprire fino al cento per cento degli investimenti di cui all'articolo 5.

3. Il *finanziamento* di cui al comma 1 è concesso, entro il 31 dicembre 2016, dalla *banca* o dall'*intermediario finanziario* a valere sul plafond di provvista di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 69/2013, costituito presso la gestione separata di *CDP*.

Art. 5.

Investimenti ammissibili

1. Il *finanziamento* di cui all'articolo 4 deve essere interamente utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

2. Gli investimenti ammissibili sono destinati, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli "aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI" a :

- a) creazione di una nuova unità produttiva;
- b) ampliamento di una unità produttiva esistente;
- c) diversificazione della produzione di uno stabilimento;



d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente;

e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

3. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del *finanziamento*. A tale fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing, la data di consegna del bene.

4. Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni. Non sono ammessi i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a cinquecento euro, al netto dell'IVA.

5. Nel caso di operazioni di leasing finanziario il costo ammesso è quello fatturato dal fornitore dei beni all'intermediario finanziario. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

6. Nel settore dei trasporti le spese relative all'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo.

7. Gli investimenti nelle imprese agricole devono perseguire gli obiettivi previsti all'articolo 4, comma 3, del *regolamento (CE) 1857/2006* e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti di mera sostituzione, come definiti dall'articolo 2, punto 17, del suddetto regolamento.

8. Per gli investimenti nel settore della pesca e acquacoltura si applicano le limitazioni e le condizioni di cui al *regolamento (CE) 736/2008*.

9. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche Organizzazioni comuni di mercato.

10. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere altresì concesse per attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del *regolamento GBER*.

Art. 6.

Agevolazioni concedibili



1. A fronte del *finanziamento* di cui all'articolo 4 è concessa un'agevolazione nella forma di un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento, della durata di cinque anni e d'importo equivalente al predetto *finanziamento*. Il *Ministero* provvede a determinare l'importo dell'aiuto secondo le modalità tecniche di calcolo del contributo rese note con la circolare di cui all'articolo 14.

2. Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti di cui all'articolo 5, in conformità all'articolo 15 del *regolamento GBER* ovvero al *regolamento (CE) n. 1857/2006* per le imprese agricole e al *regolamento (CE) n. 736/2008* per le imprese della pesca e acquacoltura.

3. La concessione del *finanziamento* di cui all'articolo 4 può essere assistita dalla garanzia del *Fondo di garanzia*, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Le richieste di garanzia del *Fondo di garanzia* relative ai predetti finanziamenti sono esaminate dal Comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in via prioritaria.

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il *Ministero* comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse.

Art. 7.

Cumulo delle agevolazioni

1. Per le imprese diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo *de minimis* secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ivi compresa la garanzia del *Fondo di garanzia*, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall'articolo 15 del *regolamento GBER*.

2. Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui all'articolo 108, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime fissate dal regolamento di riferimento.

3. Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del *regolamento (CE) 736/2008* o con gli aiuti *de minimis* che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili in base al *regolamento (CE) 736/2008*.

4. Qualora l'agevolazione concedibile ai sensi dell'articolo 6, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l'intensità massima prevista dai regolamenti di cui ai



commi 1, 2 e 3, il *Ministero* provvede a ricalcolare il contributo nei limiti delle intensità massime previste dal regolamento di riferimento.

Art. 8.

Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 6 le imprese interessate, a corredo della richiesta di *finanziamento*, presentano alla *banca* o all'*intermediario finanziario* la domanda di accesso al contributo, redatta secondo gli schemi definiti con la circolare di cui all'articolo 14, alla quale è allegata, oltre all'ulteriore documentazione indicata nella medesima circolare, una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale o da un suo procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e la conformità degli investimenti oggetto della richiesta di *finanziamento* a quanto previsto dal presente decreto. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono condizioni per l'inammissibilità al contributo.

2. Ciascuna *banca* o *intermediario finanziario*, verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione di cui al comma 1, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa di cui all'articolo 3, trasmette a *CDP*, una sola volta su base mensile, entro il termine stabilito nelle *convenzioni*, la richiesta di verifica della disponibilità della provvista a valere sul plafond di cui all'articolo 4, comma 3, completa dell'ammontare, della durata e del profilo di rimborso dell'operazione in corso di delibera. Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni interessate.

3. A seguito della positiva verifica circa la disponibilità del plafond e il rispetto dei limiti di utilizzo stabiliti con le *convenzioni*, *CDP* provvede a prenotare, per ciascuna *banca* o *intermediario finanziario*, le risorse a valere sul plafond e inoltra al *Ministero*, entro cinque giorni dal termine di ricezione mensile di cui al comma 2, con riferimento all'insieme delle operazioni e seguendo l'ordine di presentazione delle richieste di verifica di disponibilità, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo di cui all'articolo 6.

4. Entro cinque giorni dal termine di cui al comma 3, il *Ministero* comunica a *CDP*, con riferimento a ciascuna richiesta di disponibilità, l'avvenuta prenotazione, parziale o totale, delle risorse relative al contributo di cui all'articolo 6. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Laddove le risorse residue disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce.

5. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, *CDP* provvede a comunicare alla *banca* o all'*intermediario finanziario* la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali e della provvista di cui al comma 2.

6. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al comma 5, la *banca* o l'*intermediario finanziario*, adotta la delibera di *finanziamento* di cui all'articolo 4.



7. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 6, la *banca* o l'*intermediario finanziario* trasmette a *CDP*, secondo le modalità definite nelle *convenzioni*, la proposta di contratto e la richiesta di utilizzo della provvista di scopo e al *Ministero* l'elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'importo, della durata e del profilo di rimborso del *finanziamento*, allegando la documentazione di cui al comma 1.

8. La *banca* o l'*intermediario finanziario*, nel deliberare il *finanziamento*, ha facoltà di ridurre l'importo e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria in sede di richiesta del *finanziamento*, in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria stessa. Eventuali risorse prenotate in eccedenza a valere sulla provvista e sui contributi rialimentano, rispettivamente, la dotazione del plafond di cui all'articolo 4, comma 3, e la disponibilità delle risorse erariali.

Art. 9.

Concessione del contributo

1. Il *Ministero*, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna *banca* o *intermediario finanziario* e della documentazione ad esso allegata, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria, e lo trasmette alla *PMI* e, a seconda dei casi, alla *banca* o all'*intermediario finanziario*.

2. Entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione da parte di *CDP* della provvista prenotata ai sensi dell'articolo 8, comma 3, l'impresa stipula il contratto di finanziamento con la *banca* o l'*intermediario finanziario*, pena la decadenza dall'agevolazione concessa.

3. Qualora il contratto di finanziamento non sia stato stipulato entro il termine di cui al comma 2 ovvero sia stato stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di cui all'articolo 4, comma 1, la *banca* o l'*intermediario finanziario* è tenuto a darne comunicazione al *Ministero* entro il giorno 10 di ciascun mese.

4. La *banca* o l'*intermediario finanziario* è altresì tenuto a comunicare a *CDP*, su base mensile ed entro il termine stabilito con le *convenzioni*, gli importi aggregati relativi alla provvista erogata da *CDP* cui non abbia fatto seguito, parzialmente o totalmente, la stipula del contratto di finanziamento in favore delle *PMI*.

Art. 10.

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 6 avviene in quote annuali, sulla base delle modalità definite nella circolare di cui all'articolo 14, secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione ed è subordinata:

a) al completamento dell'investimento nei termini di cui all'articolo 5, comma 3, attestato dall'impresa al *Ministero*, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell'investimento, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema definito con la circolare di cui all'articolo 14;

b) al regolare rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto dal



finanziamento;

c) alla presentazione al *Ministero* della documentazione indicata nella circolare di cui all'articolo 14.

2. Il *Ministero* sospende l'erogazione del contributo all'impresa qualora la *banca* o l'*intermediario finanziario* comunichi il mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni contrattuali di rimborso del *finanziamento* o di corresponsione dei canoni di leasing, nonché in tutti i casi di cui all'articolo 12, nelle more del perfezionamento del provvedimento di revoca.

3. Qualora l'investimento ammissibile effettivamente sostenuto risulti inferiore al *finanziamento* di cui all'articolo 4, il *Ministero* provvede a rideterminare, a conclusione dell'investimento, le agevolazioni calcolate all'atto della concessione del contributo.

4. Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura "Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69". La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

5. L'impresa beneficiaria è tenuta a conservare ogni fattura, documento ed attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime.

Art. 11.

Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. In ogni fase del procedimento il *Ministero* può effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto.

2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al *Ministero* e per conoscenza alla *banca* o all'*intermediario finanziario* l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 12.

Revoche

1. Il contributo concesso è revocato dal *Ministero* in tutto o in parte nel caso in cui:

a) venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 8, comma 1, dei requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 3, comma 1;

c) i beni oggetto del *finanziamento* o del contratto di leasing siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento;

d) venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati a quanto previsto all'articolo 5;

e) il soggetto beneficiario sia stato oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento dell'investimento;



f) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 11;

g) emerga che il soggetto beneficiario abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime previste nei regolamenti comunitari applicabili;

h) intervenga la risoluzione o decadenza del contratto di *finanziamento*, tranne nel caso di rimborso anticipato o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato;

i) sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. I contributi di cui all'articolo 6 del presente decreto sono erogati nei limiti delle disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del *decreto-legge 69/2013*. Il *Ministero* provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

Disposizioni per la prima attuazione

1. Il *Ministero*, con circolare pubblicata nel sito web www.mise.gov.it, fornisce le istruzioni utili alla migliore attuazione degli interventi e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l'ulteriore documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del contributo di cui all'articolo 6. Con la medesima circolare è altresì individuato il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi previsti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2013

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Firmato Zanonato

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Firmato Saccomanni